

U.P.I.L.G.
UNIONE PRINCIPALI IDRAULICI-LATTONIERI-GASISTI
DI TORINO E PIEMONTE

Statuto

Articolo 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata UNIONE PRINCIPALI IDRAULICI LATTONIERI GASISTI DI TORINO E PIEMONTE con sigla U.P.I.L.G

Articolo 2 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 3 - AUTONOMIA

L'Associazione è autonoma ed indipendente da qualsiasi potere ed organo sindacale e politico.

Articolo 4 - SEDE

L'Associazione ha sede in Torino, via Valentino Carrera 46/A.

La sede potrà essere modificata con delibera assembleare e non sarà considerata modifica statutaria.

Articolo 5 – SCOPO ED OGGETTO

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha per fine la qualificazione, la formazione e il miglioramento professionale dei suoi associati nel campo dell'attività artigiana degli idraulici, nonché la diffusione e la promozione dell'attività su tutto il territorio nazionale. In particolare l'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- 1) Promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, corsi, convegni, dibattiti, stages, conferenze e corsi di aggiornamento;
- 2) Fornire informazioni e formazione tecnica e normativa attraverso un aggiornamento continuo basato sulle norme che regolamentano il settore e sulle innovazioni tecnologiche nel settore termoidraulico;
- 3) Offrire assistenza per informazioni di carattere generale e assistenza diretta per l'utilizzo dei servizi informatici e per l'espletamento delle pratiche inerenti l'attività professionale di ciascun associato. L'associazione si propone di offrire assistenza amministrativa e tecnica tramite professionisti a ciò incaricati dall'Associazione stessa;
- 4) Porre in essere convenzioni con enti e istituti al fine di garantire agli associati condizioni contrattuali più favorevoli rispetto alle normali condizioni di mercato;

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione di detti scopi e, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. Potrà inoltre collaborare anche con altre associazioni ed enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività associativa.

L'Associazione opera per l'esclusivo perseguimento dell'oggetto sociale, la sua struttura è democratica e si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati.

E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, avanzi di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra gli associati.

L'associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dagli art. 143 e seguenti del DPR 917 del 22 dicembre 1986.

L'associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale ed in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. In tal caso dovrà porre in essere gli adempimenti inerenti e conseguenti, con particolare riguardo a quelli contabili e fiscali. L'associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini associativi.

L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 6 - ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

In generale, possono diventare associati dell'Associazione le ditte individuali e le società che operano nel settore termoidraulico o che frequentano corsi professionali di avviamento alla professione.

In particolare, gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- Associato fruitore: può assumere tale qualifica la ditta individuale o la società regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio per lo svolgimento dell'attività di installatore di impianti di riscaldamento, idrici, sanitari e/o di attività simili, con eventuale attività di commercializzazione e/o produzione di materiale utilizzato per lo svolgimento dell'attività suindicata.
- Associato affiliato: rientrano in questa qualifica le persone fisiche o giuridiche, gli studi professionali, gli enti e le associazioni le cui attività risultino complementari e/o sinergiche con quelle dell'Associazione. Gli associati affiliati non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto.
- Associato sostenitore: può diventare associato sostenitore la persona fisica o giuridica interessata a sostenere i programmi d'attività perseguiti dall'Associazione, impegnandosi a versare annualmente la quota associativa. Non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto.

Articolo 7 – AMMISSIONE

Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà in merito con giudizio inappellabile e senza obbligo di rendere nota la motivazione, entro 90 giorni dalla ricezione della stessa.

La scheda di adesione è predisposta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati si impegnano ad osservare il presente statuto e a versare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo per anno solare.

L'iscrizione dei nuovi associati decorre dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo deve essere corrisposta dagli Associati entro il mese di marzo.

Le quote sono intrasmissibili.

Articolo 10 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di Associato e i relativi diritti vengono meno nei seguenti casi:

- a) Recesso volontario;
- b) Morte dell'associato;

- c) Perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) Mancato pagamento della quota associativa entro il mese di marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- e) Radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta con giudizio inappellabile e senza obbligo di motivazione per gravi e comprovate ragioni e azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione.

L'associato che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde automaticamente le eventuali cariche attribuitegli.

Articolo 11 - ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea generale degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente Vicario;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Revisore;
- Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 12 – ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, obbligano tutti gli aderenti.

Spetta all'Assemblea:

- Eleggere ogni due anni il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri;
- Discute e approva il programma generale dell'Associazione;
- Approva il rendiconto consuntivo, il bilancio consuntivo e di previsione;
- Delibera in seduta straordinaria sulle proposte di modifica dello statuto;

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di impedimento dal Vice Presidente Vicario.

Articolo 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata con invito individuale spedito almeno 10 giorni prima mediante avviso scritto inviato per raccomandata A.R., ovvero con qualsiasi altro mezzo (fax, posta elettronica, ecc.) idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea inoltre dovrà essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Articolo 14 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E VALIDITA' ASSEMBLEARE

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annua, pagata entro il mese di marzo o successivamente ma comunque entro l'inizio dell'assemblea.

L'Assemblea delega un segretario tra gli associati. Nei casi previsti dalla legge, il ruolo del segretario deve essere ricoperto da un Notaio.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non più di tre associati.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritti di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

In seconda convocazione, prevista almeno per il giorno successivo, l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno i due terzi degli associati aventi diritti di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente

In seconda convocazione, prevista almeno per il giorno successivo, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente

Articolo 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri associati nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo così eletto, nella sua prima riunione nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, che può ricoprire anche la carica di Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno, oppure se richiesto da almeno tre consiglieri e in ogni caso entro il mese di marzo per l'approvazione del progetto di rendiconto dell'anno precedente e preferibilmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con invito individuale spedito almeno 10 giorni prima mediante avviso scritto inviato per raccomandata A.R., ovvero con qualsiasi altro mezzo (fax, posta elettronica, ecc.) idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Le riunioni sono validamente costituite con la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i compiti di:

- deliberare sulle proposte di adesione / radiazione dall'Associazione;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e di curare in genere il conseguimento dei fini statutari;
- determinare la quota associativa annuale;
- redigere il rendiconto consuntivo da sottoporre al Revisore e successivamente all'Assemblea degli Associati;
- redigere il bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ogni anno;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- convocare l'Assemblea straordinaria;
- nominare esperti per l'esame di particolari questioni, individuati anche in ambito esterno all'Associazione.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Nel caso che per qualsiasi ragione venisse a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a surrogare per cooptazione i mancanti che resteranno in carica sino alla convocazione della prossima assemblea, che provvederà alla ratifica o sostituzione con nuovi membri.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 17 – RENDICONTO, BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Il consiglio Direttivo redige il rendiconto dell'associazione entro il 30 marzo e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per delibera dell'assemblea.

Il bilancio preventivo per l'anno successivo dovrà invece essere redatto dal Consiglio Direttivo preferibilmente entro il mese di dicembre.

Articolo 18 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario. Il Presidente cura l'esecuzione di quanto elaborato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento temporaneo, dimissioni o nelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 – SEGRETARIO

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. Il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere.

Articolo 21 - TESORIERE

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili e associativi, in particolare il libro associati, libro assemblee associati, libro Consiglio Direttivo, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 – REVISORE

Il Revisore è eletto dall'Assemblea.

Verifica la corretta gestione sul piano economico – finanziario, controlla le funzioni intraprese dall'Associazione, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale e sugli altri documenti contabili prima della presentazione all'Assemblea per l'approvazione e provvede alla tenuta del Libro del Revisore.

Articolo 23 - PATRIMONIO E ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.

Articolo 24 – ANNO ASSOCIATIVO

L'esercizio inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

Articolo 25 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell'associazione sarà

devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea e non in carica nel consiglio Direttivo, i quali scelgono al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dura in carica due anni e i componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme del codice deontologico da parte degli iscritti e verificare eventuali situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi.

Inoltre, tutte le controversie insorgenti tra gli associati ovvero tra gli associati e l'associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle per le quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri tenterà di comporre amichevolmente le controversie ad esso sottoposte entro 90 giorni dal ricevimento dell'incarico. Nel caso in cui la controversia non venga risolta con l'intervento dei Probiviri la medesima sarà sottoposta all'esame inappellabile di un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione.

Articolo 27 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche sono conferite a titolo esclusivamente onorifico e non prevedono pertanto la corresponsione di compensi, retribuzioni e indennità di qualunque natura, salvi i rimborsi spese relativi all'attività di carica.

Articolo 28 – NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile vigenti in materia.